

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 211-C)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

(RELATORE CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1976

(V. Stampato n. 211)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1977

(V. Stampato n. 974)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 28 aprile 1977

**Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale,
la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore**

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'attenzione delle Commissioni riunite del bilancio e dell'industria è stata principalmente rivolta a quelle modifiche che la Camera ha apportato sul testo approvato a suo tempo dal Senato e che sembravano scarsamente aderenti all'obiettivo auspicato di un sollecito riassetto delle nostre strutture produttive.

È sembrato innanzi tutto che sia stata esasperata in termini più teorici che realistici la filosofia di una programmazione globale diretta dal potere politico; filosofia che aveva indubbiamente condizionato il testo del Senato, ma non fino al punto da sacrificare la funzionalità e l'efficacia per i tempi relativamente brevi.

Eppure sull'urgenza di provvedimenti rianimatori delle nostre attività economiche in campo industriale nessuno, io credo, ha dubbio alcuno.

Doveva quindi sembrare realisticamente negativa l'introduzione di altri organi decisionali lungo il già difficile cammino istruttorio e le complesse procedure nelle quali dovrebbero muoversi, non so con quanta speranza, le aziende in crisi.

All'articolo 1 la Camera aveva infatti recepito il principio che al CIPI fossero riconosciuti i poteri ed i compiti del CIPE in materia di programmazione industriale, ma nello stesso tempo tali poteri venivano sospesi nell'attesa che il CIPE definisse per suo conto e preliminarmente « programmi », « direttive » e « determinazioni » di carattere generale.

Aspettare i « programmi » e le connesse « determinazioni » del CIPE significherebbe aspettare per un tempo realisticamente molto più lungo di quello ipotizzato in via accademica: e nelle condizioni presenti urgono invece provvedimenti indubbiamente armonici ma non collegati a cicli sempre più remoti ed a filtri sempre più profondi del processo formativo di piani d'intervento in favore della nostra economia.

Se proprio fosse sembrato assolutamente irrinunciabile concepire il programma di interventi in materia di politica industriale come un momento e un aspetto di una pro-

grammazione generale di tutta l'economia italiana, sarebbe stato più logico ricondurre tutto all'autorità esclusiva del CIPE invece di mantenere un disturbante doppione come il CIPI.

Per queste considerazioni le Commissioni riunite del Senato hanno ritenuto di modificare il testo della Camera, lasciando al CIPE i poteri ed i compiti che gli sono propri in fatto di emanazione di direttive generali la cui definizione non dovrebbe impiegare tutto quel tempo che è facile immaginare quando si vadano a formulare anche programmi e correlate determinazioni.

La stessa preoccupazione ha sospinto le Commissioni a modificare l'articolo 12 che fissa condizioni, procedure e tempi per la elaborazione dei programmi delle imprese a partecipazione statale. Con le rettifiche apportate all'articolo 12 e un diverso coordinamento dei commi dell'articolo 3 le Partecipazioni statali non saranno più obbligate ad aspettare un tempo particolarmente lungo per predisporre e attuare i piani di riassetto interno e di auspicabile potenziamento delle attività produttive.

Anche, e forse più che mai, per le imprese a partecipazione statale il problema del tempo è d'importanza fondamentale: quando l'autorità politica e sindacale carica le aziende pubbliche di costi sociali che esulano dalla economicità di impresa o addirittura vi contrastano, è fatale che poi ne consegua un guasto finanziario e strutturale sempre più grave quanto più il tempo passa senza porvi rimedio adeguato.

Con le modifiche apportate non si può tuttavia dire che i tempi di attuazione della legge siano stati accorciati a tal punto che il sistema industriale italiano, pubblico o privato che sia, si trovi ormai nelle condizioni felici di poter operare con scioltezza entro la rete delle condizioni, dei vincoli, dei tempi istruttori che in larga misura permangono ancora nel testo del disegno di legge.

2. — In verità una politica di programmazione economica, che non sia una strategia di puro orientamento per le imprese in-

dustriali ma una scelta obbligante di fini e di mezzi, presuppone indubbiamente una serie di preliminari consultazioni fra categorie sociali, enti regionali, organismi statali, ma non giustifica la moltiplicazione dei centri decisionali, specie quando essi sono preminentemente di tipo politico e quindi difficilmente portati, per loro stessa natura, a incisive, coerenti e non compromissorie determinazioni.

Ma quando la programmazione economica nasce in un quadro politico incerto in cui l'esecutivo è chiamato a gestire il non governo e le forze politiche a gestire la non sfiducia, allora la moltiplicazione dei centri decisionali, delle condizioni cautelative, dei vincoli a carico delle imprese industriali, degli istituti di credito, degli organi dello Stato diventa una necessità di garanzie politiche per le stesse forze che convivono nella più guardinga distinzione. In questa logica diventa secondario che le garanzie politiche inserite nel contesto di una programmazione economica per soddisfare, almeno in una certa misura la sospettosità delle forze in campo, finiscano in pratica col pregiudicare l'interesse del sistema produttivo perchè ad esso sono costrette ad offrire misure e strategie in gran parte contraddittorie e velleitarie o soltanto pesantemente ritardatrici. Ma forse, come è stato già autorevolmente riconosciuto, il disegno di legge avrebbe dovuto caratterizzarsi non solo per il tipo di misure economiche previste, ma anche e principalmente per quelle misure di controllo politico dell'economia che segnassero il trasferimento dei poteri e delle responsabilità decisionali dal Governo centrale ai governi locali ed a taluni organismi dello stesso Parlamento.

Una democrazia partecipativa di questo tipo non è un fatto deplorabile ma addirittura auspicabile purchè però essa riesca a conservare la coerenza e l'incisività operative e non sia piuttosto una somma meccanica e conseguentemente paralizzante di garanzie strumentali a servizio della vigile sospettosità politica.

In queste condizioni può accadere che misure finanziarie o fiscali entrino in collisio-

ne con le garanzie politiche e finiscano col perdere molta della loro efficacia così come, a loro volta, molte delle garanzie politiche finiscono col deludere quanti hanno in esse creduto.

Nessuna meraviglia quindi se il testo del disegno di legge conserva ancora elementi di contraddittorietà o di sterile accademismo nonostante sia stato compiuto un certo sforzo di aggiustamento agli articoli 4, 7, 12 e 14.

3. — Si consideri al riguardo il modo come è stato concepito il rapporto fra la pur proclamata autonomia dell'impresa quale premessa dell'economicità gestionale ed il relativo controllo politico.

Sembra in un primo momento che sia stata riscoperta l'impresa come produttrice e non distruttrice di risorse reali, tanto che è stato considerato elemento patologico l'eccessivo indebitamento rispetto ai mezzi propri, scandalosa e censurabile la perdita di esercizio, fondamentale il principio di accumulazione dal quale non può non dipendere la convenienza ad investire direttamente mediante gli aumenti a pagamento del capitale sociale.

In questa cornice di principi indubbiamente positivi ci si aspetterebbe una serie di misure conseguenti e di concrete garanzie perchè tali principi non siano artificialmente disattesi da cause anche estranee alle stesse responsabilità gestionali d'impresa.

Ma le norme introdotte e che le Commissioni riunite del Senato hanno solo in minima parte tentato di correggere si sono poste il problema in termini punitivi per l'impresa, riservandosi di operare soltanto dal lato finanziario e formale pur quando le cause del dissesto non sembrano unicamente di natura finanziaria. Così le aziende con un indebitamento superiore al rapporto di uno a cinque con i mezzi propri sono chiamate non già ad eliminare le cause strutturali del proprio squilibrio, ma a risolvere i dissesti di bilancio con meccanismi di semplice natura finanziaria e quindi con meccanismi sostanzialmente esterni all'impresa incapace di produrre risorse suf-

ficienti. A parte il semplicistico accademismo di una tale impostazione curativa e punitiva nello stesso tempo, rimane il fatto che in situazioni di questo tipo è facile prevedere che il formalismo contabile finisca col sostituirsi, nei migliori dei casi, alla sostanza degli obblighi derivanti dalla legge.

Ma nel peggiore dei casi e forse anche il più frequente nessuna impresa sarà nelle condizioni di rispettare in concreto le norme e deciderà di non ristrutturare o riconvertire un bel nulla.

Le Commissioni hanno ritenuto al riguardo di apportare una modifica attenuativa, ma forse questa non potrà neppure rivelarsi decisamente risolutiva.

4. — Lungo la scia di queste considerazioni si è automaticamente sospinti ad entrare nell'area delle imprese a partecipazione statale la cui incidenza nell'economia italiana è certamente rilevante e, in alcuni casi, anche nodale.

L'immagine di un'impresa a partecipazione statale che si ricava dal testo del disegno di legge approvato dalla Camera è quella di un vigilato speciale al quale però si chiede un'ampia attività promozionale e produttiva. Quanto siano compatibili le due condizioni è difficile affermare.

Arrivare all'esigenza di un più largo ed articolato controllo politico dell'azienda pubblica attraverso la dolorosa constatazione dell'accumulo di perdite patrimoniali è comprensibile anche se in pratica non è sempre produttivo ed agevole. Ma affermare nello stesso tempo il principio della istituzionalizzazione delle perdite a mezzo di leggi e di preliminari certificazioni giuridiche sembra eccessivo e forse anche contraddittorio. Al riguardo dovrebbe fornire una più serena garanzia la modifica apportata al quarto comma dell'articolo 12.

La sospettosità inquirente ed unilaterale dell'articolo 14, che contrasta sostanzialmente con la tendenza generale a rendere agevole e trasparente l'impiego produttivo delle risorse e impossibile la confusione fra oneri impropri e impegni economicamente giustificati, non poteva a sua volta non essere corretta nel nuovo testo approvato dal-

le Commissioni riunite. Il vero problema è pur sempre quello di sapere se un'impresa a capitale pubblico debba agire da impresa industriale o da azienda statale e conseguentemente in quale misura e con quali mezzi il controllo politico debba essere esercitato perchè non sia disperso o vanificato il carattere d'impresa economica.

Ci si rende conto che tale problema non è stato ancora risolto nonostante da tempo vari organismi politici, amministrativi e consultivi lo abbiano più volte affrontato.

E naturalmente questo disegno di legge, pur lievemente modificato rispetto al testo approvato dalla Camera, risente dell'incertezza e della confusione delle parti politiche chiamate a risolvere il problema. Nasce anche da questa situazione la modifica apportata all'articolo 13. Pertanto è ormai del tutto chiaro che dall'intensità e dalla varietà di un dibattito, che si è andato sviluppando per intrecci e nodi ed interessi permanentemente fluttuanti nella mobilità del quadro politico attuale, debba emergere senza ulteriore perdita di tempo ma con certezza un'immagine ben più precisa dell'azienda a partecipazione statale. Il problema è politico prima ancora di essere, come qualcuno ha creduto, tecnico o risolvibile con accorgimenti ed espedienti giuridico-formali.

5. — Una considerazione particolare merita quella parte della legge che riguarda il Mezzogiorno. Quando il testo originario uscì dal Senato, si ebbe notizia che taluni lo avrebbero ritenuto poco sensibile alle esigenze del Mezzogiorno. Ma le modifiche apportate e che al riguardo avrebbero dovuto essere miglioratrici sono sembrate suscettibili di ulteriori modifiche e proprio nell'interesse delle popolazioni del Mezzogiorno oltre che di una maggiore chiarezza concettuale ed operativa delle norme.

Al riguardo occorre partire da alcune considerazioni suggerite dalla formulazione dell'articolo 3 e precisamente da quella parte che precisa il significato delle ristrutturazioni e riconversioni industriali.

Il Senato aveva chiaramente collegato il concetto di ristrutturazione a quello della riorganizzazione e razionalizzazione anche

sotto il profilo tecnologico degli impianti esistenti.

Il nuovo testo collega lo stesso concetto ad un confuso quadro entro il quale si collocherebbero impianti ed occupazioni aziendali. Ma diventa difficile capire se l'espressione « nell'ambito dell'occupazione aziendale » comporti una modifica del suo livello e in tal caso quale possa essere il parametro di tale modifica.

Quando una norma è elastica ed ambigua finisce con l'essere sostituita dalla volontà discrezionale dell'uomo chiamato ad applicarla. Si vuole questo? Ancora più confuso sembrava quanto è disposto con la lettera b) del primo comma dell'articolo 3 laddove è definito il concetto di riconversione industriale.

Per un verso è detto che la riconversione comporta sia la diversificazione della produzione merceologica a mezzo della modificazione degli impianti esistenti, sia la sostituzione degli impianti stessi.

E allora si pensa che l'una o l'altra operazione possano essere attuate ovunque in Italia se ne prospetti la necessità, visto che l'una o l'altra rientrerebbero nel concetto di riconversione. E si riconverte naturalmente ciò che esiste, ovunque esiste.

Poi però, per altro verso, è detto che la riconversione a mezzo della sostituzione degli impianti esistenti non può avvenire nell'area del Centro-Nord, ma nell'area del Mezzogiorno ed i nuovi impianti dovrebbero essere di « corrispondente entità » rispetto a quelli preesistenti.

A parte il fatto che non è chiaro il concetto di « corrispondente entità » perchè non è stabilito se debba riferirsi al volume del capitale o a quello della manodopera, rimane il problema del collegamento concettuale ed operativo fra un impianto che si chiude ed un impianto che si apre in sostituzione del primo. In definitiva è qui il senso della modifica apportata dalla Camera: il concetto di attività sostitutiva è collegato all'esistenza fisica di un impianto esistente e che va chiuso. Nel testo del Senato tale concetto era collegato al dato economico-sociale dell'ampliamento della base produttiva.

Tutto ciò che avesse aumentato il carico produttivo ed occupazionale nelle aree di un Centro-Nord già saturo di strutture industriali non sarebbe stato consentito o agevolato.

Ma l'ipotesi di una chiusura di uno stabilimento, il suo trasferimento al Sud ed il connesso ed implicito trasferimento al Sud della mano d'opera era sembrata irrealistica e comunque socialmente traumatica.

Il meridionalismo serio e non retoricamente velleitario ha ragione quando chiede che i nuovi impianti diretti ad ampliare la base produttiva dell'economia nazionale debbono essere localizzati nel Mezzogiorno, ma ha torto quando pretende l'implicito trasferimento al Sud di ciò che c'è nel Nord in fatto di occupazione e di strutture produttive. Un conto è il blocco dell'espansione industriale nel Nord, un altro conto è la detrazione di parte di ciò che vi è già localizzato.

Al riguardo poteva sembrare più razionale e realistico il testo approvato dal Senato.

Considerazioni tuttavia forse più psicologiche che politiche hanno indotto le Commissioni riunite a non modificare sostanzialmente il testo della Camera ma ad apportare piuttosto una modifica modesta e pur concretamente significativa all'ottavo comma dell'articolo 3 rendendo così più incentivanti gli eventuali impianti sostitutivi nel Mezzogiorno.

6. — A conclusione di questa relazione e nel momento in cui, dopo circa due anni di discussioni e polemiche, il provvedimento è presumibile che diventi legge, non possiamo non domandarci: « Qual è il fine che nella attuale situazione della nostra economia potrà essere raggiunto? Quale potrà mai essere la capacità risolutrice di questo provvedimento nei confronti dei molteplici bisogni nel nostro sistema industriale? ».

La risposta al riguardo non credo che possa essere entusiasmante e per i seguenti motivi:

1) prima che il CIPE dia le direttive generali ed il CIPI completi gli accertamenti sullo stato dell'economia industriale italia-

na e le categorie sociali, le Regioni, la prevista Commissione interparlamentare diano i pareri ai fini della definizione dei programmi pluriennali e successivamente gli istituti di credito vaghino le pratiche, il comitato tecnico presso il Ministero dell'industria valuti e il CIPI provveda una volta sentite le stesse categorie sociali, le Regioni e la Commissione interparlamentare, dovrà passare moltissimo tempo. E intanto le aziende strette da materiali esigenze finanziarie necessarie al loro immediato potenziamento si troveranno in difficoltà forse ancora più aggravate dal fatto che le stesse leggi nn. 623 e 1470 avranno finito di operare.

L'unica legge operativamente valida sarà allora preminentemente la n. 183 sul Mezzogiorno: insufficiente evidentemente per farsi carico dell'urgente bisogno di tutte le ristrutturazioni industriali del Paese;

2) le difficoltà del sistema produttivo italiano non nascono, come è noto, soltanto da cause finanziarie. Esse nascono dalla impossibilità di realizzare un soddisfacente processo d'accumulazione essendo ormai difficile il risparmio d'impresa. Con questo provvedimento non si eliminano le molteplici cause strutturali che in definitiva sono a fondamento delle difficoltà finanziarie delle imprese e non ne sono di certo l'effetto. Piuttosto si delinea una scelta secondo la quale si prende atto che sia difficile o impossibile realizzare un risparmio d'impresa ed allora si decide di utilizzare il risparmio da consumi a mezzo di tutte le provvi-

denze di carattere contributivo e assistenziale di cui la legge è ricca.

Ma fino a quando è possibile avere un risparmio da consumi che sostituisca il risparmio d'impresa ai fini dei finanziamenti di sopravvivenza e di espansione?

Non è forse vero che i due risparmi si condizionano a vicenda e, in particolare, mancando quello d'impresa, finisce con l'essere problematico e in definitiva degradante il risparmio da consumi? Sotto questo aspetto il disegno di legge è scarsamente influente.

Questo non significa che esso non sia utile o valido ai fini della creazione degli organi istituzionali di programmazione generale in materia industriale, delle procedure politico-amministrative lungo le quali dovrebbe nel tempo snodarsi il processo programmatico e della individuazione dei centri pur tanto numerosi di controllo politico-decisionale.

Si entra così in una concezione del sistema economico in cui il principio del profitto d'impresa non viene contestato e quindi non viene contestato il principio d'accumulazione che automaticamente ne deriva, ma tale principio passa dal controllo di mercato al controllo del dirigismo politico.

Valori come risparmio, produttività aziendale, esigenze sociali, beni reali, finanziamenti ne dovrebbero risultare modificati nel tempo.

E già questo non è cosa da poco.

CAROLLO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

8 maggio 1977

La Commissione è favorevole al completamento dell'*iter* del disegno di legge.

Invita peraltro la Commissione di merito ad una riflessione sulla costituzione della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13.

Invero, a parte l'opportunità di studiare in generale una forma diversa di intervento del Parlamento in ordine alla esigenza di un rapporto più diretto tra volontà espressa dal legislatore e tempi e modi di realizzazione di siffatta volontà, sembrerebbe utile valutare il problema del raccordo tra le funzioni attribuite alla Commissione di cui all'articolo 13 con quelle già esercitate dalla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'articolo 2 della legge 183 del 1975.

Poichè la legge n. 183 sull'intervento straordinario espressamente stabilisce un livello di coordinamento dell'intervento ordinario centrale, di quello ordinario regionale e dell'intervento straordinario, sarebbe utile porre allo studio la possibilità e le forme di raccordo tra le varie politiche, compresa quella della ristrutturazione e della riconversione industriale, a livello degli organi parlamentari, proprio per evitare inutili duplicazioni ed appesantimenti, nonchè valutazioni non univoche e possibili non concordanze di indirizzo e di verifica.

Si è, altresì, rilevato — una tale tesi è però risultata minoritaria — che l'invasione da parte del Parlamento di poteri dell'esecutivo costituisce un eccesso da evitare ed una trasgressione alla Carta costituzionale, che fissa in maniera precisa le rispettive funzioni e competenze.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito, in seno al CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE ed il CIPI possono con proprie deliberazioni richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

Salve le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito dei programmi, delle direttive e delle determinazioni dal medesimo adottate nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Salve le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

a) con le regioni, attraverso la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produt-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il CIPI provvede:

a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogior-

no e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonché un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tive, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera fem-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

minile e giovanile nonchè delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della Commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28;

2) su proposta della Commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 28.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta:

1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le direttive per l'attività della GEPI SpA, sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo articolo 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul terri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

torio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

Ai fini della presente legge si intendono:

a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;

b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo », di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lette-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ra b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, 50 per cento per i progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto c).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonchè a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

Le imprese il cui capitale investito sia pari o superiore a 50 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla Presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13. Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrano tra quelli previsti dalla lettera b) del precedente terzo comma, si applicano, a va-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla Presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.

Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrano tra quelli previsti dalla lettera b) del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese di cui al precedente comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo e undicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo », nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

- a) mutui agevolati;
- b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;
- c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;
- d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;
- e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorchè l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, e comunque per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo » e degli istituti di cre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorchè l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dito. La deliberazione del CIPI deve essere emanata entro 45 giorni dalla proposta di cui al comma successivo.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del Comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

Il Comitato tecnico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13. Al Comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il Comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonchè dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo articolo 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo articolo 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle Regioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane. Le operazioni di sconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilità di cui alla lettera *a*) del punto I) del successivo articolo 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di sconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al 100 per cento della perdita finale.

Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera *b*) del primo comma del precedente articolo 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla Regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il Comitato di cui al sesto comma del precedente articolo 4 e la Regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il Comitato stesso o la Regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformità di pareri la concessione dei contributi è deliberata dal CIPI.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle Regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

chieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.

Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La gestione dei mutui di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 4 può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonchè di verificare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 7.

I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamente alla deliberazione e alla erogazione di finanziamenti da parte di un istituto di credito a medio termine nonchè alla deliberazione ed alla realizzazione da parte dell'impresa di un aumento del capitale proprio, effettuato a pagamento, per un importo complessivamente non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al 40 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'ar-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine più l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al 60 per cento nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a), primo comma, dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

Art. 8.

Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, di concerto con il **Ministro del tesoro**, sentiti la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS, nonchè gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla leg-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

Art. 9.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli impegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente articolo 3 e al primo comma del precedente articolo 6, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla data di presentazione della relativa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera a) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.

Art. 10.

Sui progetti sottoposti al CIPI, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. È abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

I contributi di cui al presente articolo e le agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o impianto sperimentale su scala semindustriale è riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto comma del presente articolo.

La misura massima dei contributi è del 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to del costo complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Gli interventi di cui al presente articolo, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.

Copia delle domande e delle relative relazioni conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al precedente comma.

Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede direttamente agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie del « Fondo » di cui al primo comma del presente articolo, nonché degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonché alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. A fronte degli oneri relativi possono essere concesse le agevolazioni previste dal precedente articolo a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

Il contratto di ricerca dovrà, per quanto possibile, consentire alla controparte industriale la scelta fra le soluzioni tecniche più opportune per il conseguimento degli obiettivi prefissi.

Art. 12.

Il Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI, entro sei mesi dall'approvazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale, formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare per ciascun progetto di investimento l'entità degli oneri indiretti che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione documentate in conformità ai criteri stabiliti nei precedenti commi, con leggi separate per ogni singolo ente viene stabilita la misura dei conferimenti da as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della presente legge, ad emanare norme aventi valore di legge al fine di disciplinare il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali su temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti all'articolo 2 della presente legge. Gli oneri relativi alla realizzazione dei contratti di ricerca sono posti a carico degli stanziamenti di cui al punto II) del primo comma dell'articolo 29.

Identico.

Art. 12.

Il Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3.

I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare partitamente l'entità degli oneri gravanti a qualsiasi titolo su ciascun progetto d'investimento, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

segnare agli enti di gestione, ripartendo per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 29, punto III), relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nell'ambito delle singole leggi che ripartiscono fra gli enti di gestione tali somme, deve essere distinta la parte di queste destinata al ripiano delle perdite di esercizio, adeguatamente documentate in bilanci sottoposti a certificazione, dai conferimenti ai fondi di dotazione.

I conferimenti ai fondi di dotazione sono destinati al finanziamento dei nuovi investimenti, nonché all'ampliamento, all'ammmodernamento e al potenziamento di quelli già esistenti, da realizzare nell'arco di tempo stabilito dai programmi di cui al primo comma del presente articolo, ed alla copertura di eventuali oneri indiretti.

Nei bilanci degli enti di gestione dovrà essere indicata la quota destinata al capitale di ciascuna delle imprese inquadrare negli enti medesimi. Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrare dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate al capitale di tali imprese per la realizzazione dei singoli progetti.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I programmi di cui al secondo comma devono altresì indicare quali mezzi finanziari sono destinati al ripiano di perdite adeguatamente verificate in bilancio.

Identico.

Se i programmi pluriennali degli enti di gestione comprendono progetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, da realizzare dalle imprese inquadrare dagli enti stessi, nella delibera di approvazione di cui al primo comma del presente articolo devono essere indicate le somme destinate alla realizzazione dei singoli progetti.

Identico.

Nel caso di mancata osservanza della riserva di cui al precedente comma, la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno.

Art. 13.

È costituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del « Fondo » di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.

Fino a quando non saranno regolate le procedure di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, i relativi decreti di nomina sono comunicati alla Commissione di cui al presente articolo, corredati da una motivata relazione. I decreti hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della anzidetta comunicazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della Commissione il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 13.

Identico.

Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla Commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione, entro i quali la Commissione può esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del « Fondo » di cui all'articolo 3, il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.

Art. 14.

È fatto obbligo alle imprese a partecipazione statale di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio a partire da quelli relativi all'anno 1976.

Art. 15.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2 la GEPI SpA:

a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184;

b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5, primo comma, nn. 1) e 2), della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonché nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La GEPI SpA comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 14.

È fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle Partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonchè per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

Art. 17.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274.

Sono trasferite al « Fondo » di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni o integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima della entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di 500 dipendenti.

Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente primo comma, già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi e nei limiti del precedente secondo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle citate leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

Art. 18.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei 12 mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute, o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del « Fondo » di cui all'articolo 3, che verterà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 19.

Ai consorzi e alle cooperative formate da piccole e medie imprese industriali ed artigiane che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.

Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo nonchè dalle cooperative e loro consorzi previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, consorzi e società consortili rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374, che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.

Detto programma determinerà i criteri, le modalità e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonchè le modalità di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le società consortili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

Alle piccole e medie imprese ammesse ai benefici della presente legge può essere accordata una garanzia sussidiaria. Tale garanzia si esplica nella misura del novanta per cento sino a 30 milioni della perdita subita dall'istituto finanziario e fino all'ottanta per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento a cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento, degli accessori e delle spese, dopo avere esperito tutte le procedure ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti.

A tale scopo è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il « Fondo centrale di garanzia » per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali.

La dotazione del « Fondo » è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del « Fondo » di cui al precedente articolo 3.

Al « Fondo » si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 21.

Salvo quanto stabilito dal quinto comma del precedente articolo 2 resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, e 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 25 ed è emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.

Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976.

Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 28:

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconver-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

Art. 22.

È istituita in ogni Regione una Commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.

La Commissione è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della Regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano nazionale.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Identico.

La Commissione è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della Regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del Ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali presenti in seno al CNEL.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, punto 23) e dell'articolo 9, punti 4) e 5) ed in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sono fatte salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale.

Art. 23.

La Commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

a) accerta, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;

b) *identico*;

c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 28.

Art. 24.

Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla Commissione di cui al precedente articolo 22 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 25 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

La Commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla Commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.

La Commissione regionale per la mobilità della manodopera invia annualmente alla Commissione centrale per la mobilità della manodopera una relazione relativa all'attività svolta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 25.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 24, secondo comma.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 24, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono esumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 22, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 24, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 25.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè tenuto conto della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla Regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 24, non esclude l'applicazione dei commi quarto, quinto e ottavo del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

Fino al termine dell'espletamento delle procedure di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo.

Nei settori, nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comunicarlo all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvederà a convocare le parti.

Art. 26.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità della manodopera avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.

La Commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e delle Commissioni regionali.

Art. 27.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 26 e regionale di cui all'articolo 22, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, dal direttore generale dell'orientamento e formazione professionale, dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro, o da loro rappresentanti, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lettera b) del settimo comma del precedente articolo 1.

Identico.

Identico.

Art. 27.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, nn. 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera *b*), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 28.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 28.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » da versare al « Fondo » di cui al primo comma.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del « Fondo per la ristrutturazione » da versare al Fondo di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

Art. 29.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5:

a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a), d), ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;

b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Su proposta del CIPI, il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 29.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

provvede, con proprio decreto, alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:

quanto ai conferimenti di cui alla lettera a) per il risconto delle operazioni;

quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi.

La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate non potrà essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 20 per cento dei conferimenti di cui alla precedenti lettere a) e b).

Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera a) può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

II) conferimento al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del « Fondo speciale per la ricerca applicata » di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ragione di lire 30 miliardi nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979;

III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 750 miliardi.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, sulla base di detta ripartizione, provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente;

IV) aumento del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali SpA - GEPI.

Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere: nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, in ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 24.000 milioni ciascuno, nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 22.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'an-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

no 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per l'anno 1976, di lire 24.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22.000 milioni per l'anno 1979 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per l'anno 1976, lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66.000 milioni per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42.000 milioni nell'anno 1976, di lire 72.000 milioni in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66.000 milioni nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4) ».

A norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano quote degli stanziamenti di cui al punto I) del presente articolo, da determinarsi secondo i parametri indicati nell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica. L'utilizzazione di tali quote deve avvenire sulla base di un procedimento di programmazione, nel rispetto dei principi della presente legge.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7.371 miliardi, di cui lire 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e n. 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 29:

in lire 3.566 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I, II e IV;

e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;

si provvede, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 7.371 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)